

# Comune di CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU) Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p .IVA 0020436 046 5

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 75 DEL 22/08/2023

OGGETTO: RINNOVO DI CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI LUCCA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' (LPU) AI SENSI DELL'ART.168 BIS C.P., D.M. 26/03/2001, DM 08/06/2015

L'anno **2023**, addì **22** del mese di **agosto** alle ore **17:00**, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale debitamente convocata come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

		Presenti/Assenti
TAGLIASACCHI ANDREA	SINDACO	Presente
BECHELLI CHIARA	VICE SINDACO	Assente
TOLAINI PATRICIA JOSEPHINE	ASSESSORE	Presente
PELLEGRINI ILARIA	ASSESSORE	Presente
PEDRESCHI ALESSANDRO	ASSESSORE	Assente

Partecipa alla seduta il Segretario reggente Dott. DINI VIVIANA ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett.a, del T.U.E.L. D.lgs. 267/2000, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sig. TAGLIASACCHI ANDREA nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza a norma dell'art. 50, comma 2, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, e constatata la legalità dell'adunanza, secondo l'art. 44 punto 3 dello Statuto, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: SETTORE - SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE

Anno: 2023 Numero: 1326

**OGGETTO:** RINNOVO CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI LUCCA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' (LPU) AI SENSI DELL'ART.168 BIS C.P., D.M. 26/03/2001, DM 08/06/2015

## LA GIUNTA COMUNALE

#### Premesso che:

- l'art. 186, comma 9-bis, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. Codice della strada) prevede la possibilità di conversione della pena detentiva e pecuniaria irrogata per guida in stato di ebbrezza in prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- il Decreto del Ministero della Giustizia del 26 marzo 2001 stabilisce che detta attività non retribuita venga svolta sulla base di convenzioni da stipulare con tale Ministero o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni interessate;
- il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

#### Visti:

- art. 3 della Legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha modificato il codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova prevedendo l'inserimento, dopo l'articolo 168, dell'art. 168-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato), il quale stabilisce che: "Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. ...OMISSIS.... La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni...OMISSIS.....La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta...OMISSIS";
- l'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/03/2001 che stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazione di cui all'art. 1 dello stesso decreto presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 5/9/2019 con la quale si richiedeva al Tribunale di Lucca di stipulare convenzione per lavori di pubblica utilità previsti per i condannati ex art. 186 comma 9/Bis D.lgs 285/1992, agli imputati ex art. 168/Bis Codice penale (MAP);

Visto che la convenzione approvata con la suddetta deliberazione è scaduta;

Considerato che il Comune di Castelnuovo di Garfagnana intende proseguire nella fruizione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, assicurando la propria collaborazione per l'attuazione delle disposizioni normative richiamate, in considerazione dell'utilità che l'impiego dei condannati in attività socialmente utili riveste per la collettività e del rilevante beneficio finanziario e sociale che la conversione della pena costituisce per gli stessi soggetti condannati;

Visto lo schema di convenzione con il Tribunale di Lucca valevole fino al 31/12/2027, con possibilità di rinnovo per il quinquennio successivo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrale e sostanziale del presente atto, e ritenuto di demandare al Legale rappresentante, nella figura del Sindaco, la sottoscrizione della stessa.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere, allegato, espresso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U.E.L.;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente proposta di deliberazione rispettivamente dal Responsabile del Settore interessato e dal Responsabile del Settore Finanziario attestanti sia la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sia la regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1D.lgs. 267/2000;

Ritenuto dover provvedere in merito;

#### **DELIBERA**

- 1. Di approvare, per le motivazioni precisate in premessa, lo schema di convenzione da stipularsi con il Ministero della Giustizia per il tramite del Presidente del Tribunale di Lucca per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, anche con riferimento all'istituto della messa alla prova, ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 autorizzando l'utilizzo contemporaneo di massimo n. 4 (quattro) condannati alla pena dei lavori di pubblica utilità, dando atto che tale lavoro avrà per oggetto le prestazioni indicate in apposita convenzione;
- 2. Di dare atto che la convenzione allegata in schema quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, avrà la durata dalla sottoscrizione e fino alla data di scadenza fissata per il 31/12/2027, salvo il rinnovo per il quinquennio successivo;
- 3. Di autorizzare il legale rappresentante del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, nella figura del Sindaco, alla sottoscrizione della citata convenzione con il Tribunale di Lucca;
- 4. Di dare atto che le attività svolte sono a titolo gratuito e non è consentito corrispondere ai condannati nessuna retribuzione;
- 5. Di individuare nelle persone del Responsabile del Settore o un suo delegato, a seconda del servizio di assegnazione del condannato, il referente per il coordinamento della prestazione lavorativa del condannato, per impartire le relative istruzioni, nonché per redigere, terminata l'esecuzione della pena, la relazione conclusiva che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto;
- 6. Di trasmettere copia del presente atto al Tribunale di Lucca per i provvedimenti di rito.
- 7. Di dare mandato al Responsabile del Settore Sociale di dare esecuzione alla presente deliberazione.

Visto l'allegato parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

All'unanimità dei voti

## **DELIBERA**

- di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Quindi, stante l'urgenza a provvedere: LA GIUNTA COMUNALE All'unanimità

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
TAGLIASACCHI ANDREA

IL SEGRETARIO REGGENTE Dott.ssa DINI VIVIANA